

SICUREZZA ALIMENTARE E GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

LA RESPONSABILITÀ DELLE AZIENDE

Aosta, 18 ottobre 2018

AVVOCATO ENRICA PERA

STUDIO LEGALE ANDREIS E ASSOCIATI

enrica.pera@andreiseassociati.it

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE

Tutela della salute del consumatore

ART. 5 REG. CE 178/2002 E ART. 32 COSTITUZIONE

Tutela della corretta informazione

ART. 3 REG. UE 1169/2011

Il legislatore europeo affida agli Stati membri la individuazione delle responsabilità.

REG. CE 178/2002 STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA
LEGISLAZIONE ALIMENTARE

*«Spetta agli **operatori del settore alimentare e dei mangimi** garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte»*

Art. 17 par. 1

Gli alimenti a rischio **non** possono essere immessi sul mercato.

Gli alimenti sono considerati a rischio se:

sono dannosi per la salute;

sono inadatti al consumo umano.

Art. 14 Reg. CE 178/2002

Profilo salutistico e profilo più propriamente igienico

REG. CE 178/2002

PACCHETTO IGIENE

LA RESPONSABILITÀ AMBITO AMMINISTRATIVO

D. Lgs. 190/2006 recante Disciplina sanzionatoria per le **violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002** che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di **rintracciabilità**

Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che **non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18** del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da **settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro**

Art. 2 D. lgs. 190/2006

LA RESPONSABILITÀ AMBITO AMMINISTRATIVO

D. Lgs. 190/2006 recante Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 relativi all'avvio delle procedure per il ritiro dal mercato.

Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità, non è conforme ai requisiti di sicurezza, **non attivano le procedure di ritiro degli stessi**, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.

ART. 3, COMMA 1 D. LGS. 190/2006

LA RESPONSABILITÀ AMBITO AMMINISTRATIVO

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, **avendo attivato la procedura di ritiro** di cui al comma 1 **non ne informano contestualmente l'autorità competente**, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da **500 euro a 3.000 euro**.

Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, **non forniscono alle autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste**, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria **da 2.000 euro a 12.000 euro**.

ART. 3, COMMI 2 E 3, D. LGS. 190/2006

Avv. Enrica Pera – enrica.pera@andreiseassociati.it

LA RESPONSABILITÀ AMBITO AMMINISTRATIVO

ALTRE SANZIONI ex D. Lgs. 190/06

Mancata informazione e comunicazione dell'avvio della procedura di ritiro nei confronti dei consumatori e utilizzatori → sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000 euro a 12.000 euro

ARTICOLO 4

Mancata attivazione della procedura di ritiro da mercato da parte degli operatori che svolgono attività al dettaglio o di distribuzione che non incidono sulla sicurezza o integrità dell'alimento → sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 3.000 euro

ARTICOLO 5

Mancata distruzione della partita, lotto o della consegna del mangime da parte dell'operatore del settore dei mangimi → sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 3.000 euro

ARTICOLO 6

LA RESPONSABILITÀ AMBITO AMMINISTRATIVO

D. Lgs. 193/2007 recante Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

Sanzioni in relazione alla mancanza delle procedure di controllo o alla mancata loro applicazione.

SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AI REG. CE 852 E 853

ART. 6 D.LGS. 193/07

COMPORTAMENTO OMISSIVO (salvo che il fatto costituisca reato)	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
Comma 3 Mancata notifica all'Autorità Competente di uno stabilimento che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, ovvero le effettua quando la registrazione é sospesa o revocata.	da euro 1.500 a euro 9.000 o da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità Competente per l'aggiornamento della registrazione
Comma 4 Mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'ALL. I al Reg. CE 852/04 e gli altri requisiti specifici previsti dal Reg. CE 853/04.	da euro 250 a euro 1.500
Comma 5 Mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'ALL. II al Reg. CE 852/04 e gli altri requisiti specifici previsti dal Reg. CE 853/04.	da euro 500 a euro 3.000

SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AI REG. CE 852 E 853

ART. 6 D.LGS. 193/07

COMPORTAMENTO OMISSIVO (salvo che il fatto costituisca reato)	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
Comma 6 Omissione a predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del Reg. 2073/05 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare.	da euro 1.000 a euro 6.000
Comma 7 Inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5, 6 e mancato rispetto del termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate.	da euro 1.000 a euro 6.000 per il mancato adempimento entro i termini stabiliti
Comma 8 Mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5, 6.	da euro 1000 a euro 6.000
Comma 10 Immissione in commercio di carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria di cui all'art. 5 paragrafo 2 Reg. CE 854/04	da euro 3.000 a euro 18.000 per ogni lotto di carne non bollato

LA RESPONSABILITÀ AMBITO AMMINISTRATIVO PROCEDURA

La procedura di applicazione delle sanzioni amministrative è quella di cui alla legge n. 689/81

Procedura:

- a. scritti difensivi
- b. audizione
- c. ordinanza-ingiunzione
- d. impugnazione (ricorso all'Autorità giudiziaria)

LA RESPONSABILITÀ AMBITO PENALE

Contraffazioni sanitarie che consistono nel rendere le sostanze alimentari diverse da quelle originarie, potendo attentare o ledere la salute del consumatore.

Contraffazioni commerciali che ledono la buona fede del consumatore e la lealtà degli scambi commerciali.

Contraffazioni sanitarie

Articoli 440, 442, 444 e 452 c.p.

Il bene tutelato è la pubblica incolumità

Si tratta di reati di pericolo: viene punito il fatto di rendere/commercializzare sostanze alimentari pericolose o nocive.

Art. 5, L. n. 283/62

Le contravvenzioni previste dall'art. 5 della legge 283 attengono alla conservazione, disciplina igienica e composizione delle sostanze alimentari.

Secondo la giurisprudenza, i reati codicistici (artt. 440 e ss.) sono posti a tutela della salute pubblica, mentre le contravvenzioni previste dall'articolo 5 della legge n. 283/62 attengono alla disciplina igienica e alla composizione nutritiva delle sostanze alimentari.

Tipologia di frodi

CONTRAFFAZIONE

Messa in commercio di prodotti alimentari con una composizione e valori differenti da quelli dichiarati, normalmente di minor qualità (es. olio di semi anziché olio di oliva)

ADULTERAZIONE

Messa in commercio di prodotti alimentari a cui sono stati sottratti componenti pregiati originari (latte scremato anziché latte intero)

SOFISTICAZIONE

Messa in commercio di prodotti alimentari a cui sono stati aggiunti componenti di minor pregio (acqua aggiunta al latte = frode commerciale; miele contenente zuccheri estranei)

ALTERAZIONE

Messa in commercio di prodotti alimentari che hanno perduto le caratteristiche merceologiche, organolettiche e nutrizionali originarie (cessione di sapore e odore anomalo nell'acqua in PET lasciata al sole)

In particolare,

Art. 440 c.p. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari.

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, **prima** che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

Integra il reato di contraffazione di sostanze alimentari la somministrazione di sostanze nocive (nella specie, estrogeni, cortisonici, sostanze ad effetti steroidei e ormoni) a bovini ancora vivi, che pur non potendo considerarsi, sotto il profilo fisiologico, come sostanze destinate all'alimentazione, tali devono considerarsi sotto quello funzionale, essendo essi di norma destinati, dopo la macellazione, all'alimentazione umana»

(Cass. pen., sez. I, sent. n. 604/2009)

Integra il reato di cui all'art. 440 c.p. la condotta del titolare di macelleria che, per renderla accettabile esteticamente, aggiunga alla carne fresca, utilizzata per preparare polpette, una sostanza vietata (nella specie, solfiti), ponendo così in commercio un prodotto alimentare pericoloso per la salute pubblica a causa del rischio di shock anafilattico cui è esposto un soggetto allergico che consuma detto alimento

(Cass. pen. 2216/2014)

Art. 444 c.p. Commercio di sostanze alimentari nocive

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

Art. 452 – Fattispecie colposa → diminuzione di pena

Casi ex art. 444 c.p.

Imputazione per commercio di sostanze alimentari nocive a carico della titolare della farmacia Alfa, per aver posto in commercio una confezione di latte in polvere per lattanti scaduto (da tre mesi) per colpa consistita nell'omesso controllo della validità dei prodotti messi in vendita.

Il reato di commercio di sostanze alimentari nocive è reato di pericolo per la cui sussistenza è necessario che gli alimenti abbiano, in concreto, la capacità di arrecare danno alla salute.

Cass. Pen., sez. IV, n. 16108/2018

Vedi anche Cass. n. 3457/2015

Art. 5, Legge 283/62

È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:

- a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;

v. Caso latte vaccino nella mozzarella di bufala

b) in cattivo stato di conservazione;

Per la sussistenza del reato non è necessario accertare che le sostanze alimentari siano alterate in maniera da essere potenzialmente lesive per la salute umana, essendo invece sufficiente che le stesse siano detenute senza l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie idonee a garantire la loro buona conservazione.

Ciò premesso è però “necessario accertare che le modalità di conservazione siano in concreto idonee a determinare un tale pericolo. In altri termini, se è sufficiente la presunzione del pericolo dell’alterazione, non può ritenersi sufficiente anche la mera presunzione della inidoneità delle modalità di conservazione” (Cass. pen. 9 gennaio 2007 n. 15049).

Cass. pen. sez. III, n. 41677/2018

v. *Caso esposizione cassette di frutta*

c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;

Cass. Pen., Sez. III, sent. 44659/01: In tema di alimenti, per la configurabilità del reato di cui all'art. 5, lett. c), della legge 30 aprile 1962 n. 283 (impiego negli alimenti di sostanze con cariche microbiche superiori ai limiti di legge) non è necessario l'accertamento della nocività delle sostanze impiegate, ma è sufficiente il mancato rispetto dei limiti imposti a garanzia della qualità del prodotto (Fattispecie nella quale risultavano superati i limiti microbici imposti per i prodotti a base di latte dal D.P.R. 14 gennaio 1997 n. 54).

d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;

L'orientamento ormai consolidato e pacificamente ribadito dalla Suprema Corte è quello di ritenere un alimento “nocivo” - e quindi “pericoloso” - esclusivamente quando vi è la concreta attitudine dello stesso a provocare un danno alla salute e non in presenza di una possibilità meramente ipotetica ed astratta (cfr. Cass. Pen., 20 gennaio 2004, n. 976; Cass. Pen., 13 novembre 1997, n. 11828; Cass. Pen., 4 novembre 2011, n. 2375; Cass. Pen., 18 aprile 2000, n. 4743; Cass. Pen., 27 marzo 2009, n. 13535).

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;

v. Casi di utilizzo “improprio” di additivi, come solfiti nella carne.

h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Casi *ex art.* 515 c.p.

Imputazione per frode in commercio, sia a carico del produttore che del venditore, per la vendita di una varietà di riso non corrispondente a quella dichiarata in etichetta.

Esempio: Cass. Pen. n. 24461/2007

Integra la fattispecie di reato di cui all'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio) la vendita di uova recanti in etichetta l'indicazione "uova bio – agricoltura biologica", ove tali uova provengano da allevamenti che non utilizzano il metodo di produzione biologico.

Casi ex art. 515 c.p.

Imputazione per frode in commercio, a carico del legale rappresentante titolare della ditta X, esercente attività di caseificio, che consegnava alla ditta Y confezioni di mozzarella di latte di bufala contenute in etichetta la dicitura: *“il formaggio è stato ottenuto esclusivamente da latte di bufala proveniente da allevamenti selezionati della regione Piemonte e Lombardia”*. Essa risultava, invece, prodotta anche con latte vaccino.

Esempio: Trib. Torino, Sent. del 2014

Deve ritenersi carente la prova del fatto contestato, attribuibile più ad un incidente occasionale ed inconsapevole che ad un fatto voluto dai vertici della società, quando, a fronte dell'assenza di qualsiasi altro accertamento, la documentazione e le prove evidenziano la cura e lo scrupolo posti nelle varie attività produttive e indicano la compatibilità dell'unico fatto accertato con un fatto accidentale.

Dimostrazione di assenza di responsabilità

Concetto di diligenza

La giurisprudenza tiene conto, nel riconoscere la assenza di penali responsabilità, della diligenza del soggetto che dimostri di avere attuato e applicato tutte le misure di prevenzione e gestione del rischio, così che, ove vi sia violazione della norma, essa appare determinata da errore inevitabile, caso fortuito o forza maggiore non addebitabili all'imputato (Cass. Pen., 11 febbraio 1997, n. 2556; vedi anche Cass. Pen., 26 giugno 2002, n. 1538; Cass., 14 dicembre 1993, n. 11390; Cass., 21 novembre 1989, n. 16183 e Cass., 24 dicembre 1985, n. 12459).

In altri termini, va esente da responsabilità l'imputato che provi di aver posto in essere tutti gli accorgimenti necessari per osservare la legge, di guisa che nessun rimprovero, neppure per negligenza o imprudenza, può essergli mosso.